REGOLAMENTO (CEE) N. 131/83 DELLA COMMISSIONE

del 20 gennaio 1983

recante nona modifica del regolamento (CEE) n. 2115/76, che stabilisce le modalità di applicazione per l'importazione di vini, di succhi e di mosti di uve

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 337/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3082/82 (2), in particolare dall'articolo 50, paragrafo 5,

considerando che il Brasile figura nell'allegato IV del regolamento (CEE) n. 2115/76 della Commissione (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3395/81 (4), tra i paesi terzi che beneficiano, per le importazioni di vino e di succhi di uve nella Comunità, dell'esenzione dall'obbligo di presentare l'attestato e il bollettino di analisi di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 354/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979, che stabilisce le norme generali per l'importazione dei vini, dei succhi e dei mosti di uve (5), modificato da ultimo dall'atto di adesione della Grecia ;

considerando che si può prevedere che le importazioni di succhi di uve originari ed in provenienza dal Brasile nella Comunità supereranno, già dal 1983, i 1 000 ettolitri all'anno e che tali importazioni si effettueranno in recipienti di più di 4 litri ; che di conseguenza il Brasile non potrà più beneficiare dell'esenzione di cui sopra ; che occorre pertanto assoggettare l'importazione di vino e di succhi di uve dal Brasile alla presentazione dei documenti di cui all'articolo 50 del regolamento (CEE) n. 337/79, modificando in conformità l'allegato IV del regolamento (CEE) n. 2115/76 ; che, in conformità dell'articolo 4, paragrafo 3, dello stesso regolamento, i nomi e gli indirizzi dell'organismo e del laboratorio brasiliano competenti per redigere i documenti d'accompagnamento formeranno oggetto di una pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, edizione C (6) ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Nell'allegato IV del regolamento (CEE) n. 2115/76 è soppressa la menzione « Brasile ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° febbraio 1983.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 gennaio 1983.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione

(1) GU n. L 54 del 5. 3. 1979, pag. 1.
(2) GU n. L 326 del 23. 11. 1982, pag. 1.
(3) GU n. L 237 del 28. 8. 1976, pag. 1.
(4) GU n. L 341 del 28. 11. 1981, pag. 37.
(5) GU n. L 54 del 5. 3. 1979, pag. 97.
(6) GU n. C 343 del 31. 12. 1982, pag. 7.